

REGOLAMENTO INTERNO

Il regolamento interno contiene le norme di funzionamento dell'Associazione Energia in Comune di Castenaso che discendono dallo Statuto che costituisce il primo e principale riferimento normativo.

L'Associazione, di seguito definita per brevità "CER", con il presente regolamento, integra quanto previsto dallo Statuto.

1. SOCI

Ai sensi dell'art. 4 dello Statuto i soci si distinguono in:

- Fondatori;
- Ordinari;
- Beneficiari;
- Onorari

il socio ordinario può essere:

- ● Produttore (csd *Producer*), ovvero colui che aderisce con la finalità di mettere a disposizione della CER i propri impianti per la produzione di energia rinnovabile (schema di accordo allegato n. 1)
- ● Consumatore (csd *Consumer*), ovvero colui che aderisce per utilizzare l'energia prodotta dalla CER;
- ● Produttore e consumatore (csd *Prosumer*), ovvero colui che utilizza parte dell'energia prodotta per utilizzo personale e che mette a disposizione la restante per la CER;

a) REQUISITI DEI SOCI

Possono far parte dell'Associazione:

- ● persone fisiche (con età superiore ai 18 anni) e giuridiche con residenza in Italia
- ● piccole e medie imprese, a condizione che la partecipazione alla comunità di energia rinnovabile non costituisca l'attività commerciale e industriale principale;
- ● organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale;
- ● enti territoriali e autorità locali, comprese le amministrazioni comunali, enti religiosi, enti del terzo settore e di protezione ambientale. Le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale devono essere iscritte da almeno mesi sei nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore;
- ● amministrazioni locali amministrazioni locali contenute nell'elenco delle amministrazioni pubbliche divulgato dall'Istituto Nazionale di Statistica secondo quanto previsto all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, che sono situate nel territorio del Comune di Castenaso, in cui sono ubicati gli impianti per la condivisione di energia rinnovabile;

Cause di non ammissione:

- una o più cause tra quelle elencate dall'art. 94 e ss. del D. Lgs. 36/2023; condizioni di cui all'art. 53 co. 16-ter del d.lgs. 165/2001 o quando siano stati pronunciati ulteriori divieti a contrattare con la pubblica amministrazione;
- cause di divieto, decadenza o di sospensione di cui all'art. 67 del D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 159.

SOCI ONORARI

Possono essere nominati soci onorari, come previsto dall'art.4 dello Statuto sociale, coloro i che per prestigio, competenza e meriti in azioni di ricerca scientifica, tutela dell'ambiente, delle persone vulnerabili, dei consumatori o in materie affini agli scopi dell'Associazione, si impegnino a contribuire al perseguimento degli obiettivi dell'Associazione. E' conferito il titolo di socio onorario per il riconoscimento di meriti speciali, come l'impegno, la fedeltà, o la valorizzazione della causa dell'organizzazione o del territorio.

I soci onorari non sono tenuti al versamento della quota associativa, possono partecipare alle assemblee ma senza diritto di voto e di parola. Possono prendere parte agli eventi diversi dell'associazione.

b) AMMISSIONE DEI SOCI

L'ammissione a socio prescinde da qualsiasi pregiudizio di sesso, nazionalità, confessione religiosa o ideologia politica.

L'aspirante Socio è tenuto a presentare (anche a mezzo di supporti informatici) domanda scritta al Consiglio Direttivo (allegato n. 2) e riporterà i seguenti punti principali:

- Autocertificazione di residenza
- Autocertificazione di assenza dei motivi ostativi all'ammissione
- Consenso al trattamento dei dati personali
- Accettazione delle norme dello Statuto della Comunità.

Entro 30 giorni, il Consiglio Direttivo darà risposta alla richiesta di ammissione.

Tutti i soci che presentano la domanda di ammissione, corredata di tutti i documenti necessari, sono da considerarsi aspiranti Soci.

A norma dell'Art. 5 dello Statuto, diventa Socio dopo la decisione di ammissione del Consiglio Direttivo e il pagamento della rispettiva quota sociale (ove prevista). Il socio è poi iscritto nel **libro dei Soci**.

A norma dell'Art. 6 dello Statuto, tutti gli associati hanno diritto a:

- partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;
- partecipare all'assemblea con diritto di voto (ad esclusione degli onorari);
- esaminare i libri sociali, previa istanza scritta da presentare al Consiglio Direttivo, con l'indicazione delle motivazioni e del libro sociale da consultare e delle eventuali delibere di interesse.

Il Consiglio Direttivo esaminerà l'istanza alla luce delle normative vigenti (in particolare il rispetto della normativa della privacy) e comunicherà entro 30 giorni la decisione all'interessato, motivandone il diniego, ovvero ove nulla osti, le modalità di consultazione dei documenti nonché di eventuali spese di riproduzione.

C) QUOTE SOCIALI

Sono tenuti al versamento della quota associativa annuale i soli soci ordinari.

L'Assemblea, potrà variare annualmente il valore delle quote dovute dai soci.

Tale determinazione sarà comunicata ai soci attraverso apposita comunicazione (anche a mezzo di supporti informatici); il versamento della quota annuale dovrà avvenire entro il 30 aprile, se non diversamente previsto dall'Assemblea.

In armonia con quanto previsto dall'Art. 4 dello Statuto, i soci ordinari che non sono in regola con il pagamento della quota sociale si intendono dimissionari.

I Soci iscritti da meno di sei mesi hanno diritto di votare in assemblea, di eleggere, ma non di essere eletti.

D) RECESSO

Il recesso deve essere esercitato con un preavviso di almeno 30 giorni, dando comunicazione al Consiglio Direttivo mediante lettera raccomandata, PEC o altra modalità che assicuri l'avvenuta ricezione.

Oltre a venir meno dei requisiti di ammissione, un socio può essere escluso, con dichiarazione del Consiglio Direttivo, laddove il comportamento sia giudicato dannoso per l'Associazione e per mancata ottemperanza delle disposizioni dello Statuto e dei regolamenti. Il socio che recede non ha diritto al rimborso della quota associativa,

2. ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea degli associati ed i seguenti organi elettivi:
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente e il Vicepresidente;
- il Segretario;
- il Tesoriere-economo
- Collegio dei Probiviri (se nominato)
- Collegio dei Revisori (se nominato)

2.1. ASSEMBLEA

Ai sensi degli artt. 9 e 10 dello Statuto, approva le linee generali di attività, delibera la quota associativa proposta dal Consiglio, delibera approvazione e modifica dello Statuto, dei Regolamenti, la composizione del Consiglio.

L'Assemblea è convocata dal Consiglio Direttivo, presso la sede dell'Associazione o in altro luogo, almeno una volta all'anno, entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio, per l'approvazione del bilancio di esercizio e, se richiesto, del bilancio sociale e per il rinnovo delle cariche venute a scadere.

L'avviso di convocazione dovrà contenere il giorno, ora, luogo e l'elenco delle materie da discutere (ODG)

L'assemblea deve essere convocata ogni volta che si devono affrontare decisioni di particolare importanza che vanno oltre la routine amministrativa, quali, ad esempio, modifiche ai regolamenti, decisioni circa investimenti di rilievo; può inoltre essere convocata ogniqualvolta lo stesso Presidente oppure almeno due membri del Consiglio Direttivo o un decimo degli associati ne ravvisino l'opportunità.

Ogni socio può rappresentare in assemblea, per delega, fino a un massimo di 3 (tre) soci.

L'assemblea deve essere convocata in forma straordinaria quando occorre modificare lo Statuto Sociale, deliberare sulla fusione, scissione o trasformazione dell'Associazione.

L'Assemblea straordinaria è convocata, con il preavviso minimo di 15 giorni, dal Consiglio Direttivo.

2.2. CONSIGLIO DIRETTIVO

In armonia agli artt. 14 e 15 dello Statuto, Il Consiglio Direttivo è composto da 3 membri.

Viene eletto dall'Assemblea tramite elezioni, secondo le procedure descritte al successivo art 3 e dura in carica 5 anni. Elegge al suo interno il Presidente, Vicepresidente che sostituisce il Presidente nelle sue funzioni in caso di assenza o di impedimento, il Segretario/il Tesoriere.

Il ruolo di Segretario e Tesoriere possono essere ricoperti da un'unica persona.

Il Consiglio Direttivo si riunisce sempre in unica convocazione ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario o quando lo richiedano due componenti.

Il Consiglio Direttivo ha l'obbligo di portare a conoscenza dei Soci ogni modifica ai regolamenti, allo Statuto ed ogni altra informazione di interesse per gli associati tramite apposita comunicazione sul sito web riservato agli iscritti e/o tramite mail:-

Il Consiglio raccoglie proposte e rimozioni, in forma scritta, dai Soci e sulla base di queste, può intraprendere iniziative volte a migliorare il servizio e a promuovere la qualità della vita associativa. A fronte delle violazioni dello Statuto e del regolamento interno da parte di un Socio, il Consiglio Direttivo può emettere un provvedimento motivato nei suoi confronti in modo proporzionale al danno provocato all'Associazione dal comportamento del Socio stesso.

2.3 PRESIDENTE

Il Presidente, eletto in seno al Consiglio Direttivo, rappresenta, agli effetti di legge, di fronte a terzi ed in giudizio, l'Associazione stessa. Ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento degli affari sociali.

E' sostituito dal Vicepresidente in caso di impedimento nelle proprie funzioni.

2.4 SEGRETARIO

Il Segretario cura la corrispondenza giornaliera, custodisce i documenti dell'Associazione; convoca le riunioni del Consiglio con apposito ODG, redige i verbali da trascrivere sui libri sociali, provvede agli atti formali di nomina del Consiglio, alla tenuta del Libro Soci e determina altresì le autonomie di spesa e i relativi poteri di firma.

I verbali dovranno essere redatti, approvati, trascritti e firmati dal Presidente e dal Segretario tempestivamente.

2.5 TESORIERE

Il Tesoriere è depositario del Patrimonio sociale. Collabora alla tenuta del Libro Cassa, ha potere di firma per le operazioni bancarie (compresa home-banking). Il patrimonio sociale, andrà impiegato in conti correnti bancari ed investimenti fatti a nome dell'Associazione. Egli gestisce le entrate e predispone i pagamenti, nel rispetto delle normative vigenti e delle disposizioni adottate dal Consiglio. Controlla la tenuta dei libri contabili, predispone il bilancio consuntivo e quello preventivo, secondo le scadenze dell'art. 27 dello Statuto, accompagnandoli da apposita relazione.

Si avvale della consulenza generale di un commercialista e in particolare per la stesura dei Libri contabili e per elaborare il progetto di bilancio di cui all'art.11 dello Statuto, autorizza eventuali mandati di spesa; cura la tenuta degli inventari dei beni detenuti dall'Associazione.

2.7 COLLEGIO PROBIVIRI

(omissis fino a nomina dell'organo)

2.6 COLLEGIO REVISORI o ORGANO DI CONTROLLO

(omissis fino a nomina dell'organo)

3. RINNOVO DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Riguardo il rinnovo del Consiglio, l'Assemblea dei soci nomina i componenti ogni 5 anni, salvo decadenza anticipata di oltre 2/3 dei consiglieri.

E' causa di decadenza dalle cariche sociali la perdita dei requisiti di eleggibilità ovvero l'assenza non giustificata a tre riunioni consecutive dell'organo di appartenenza.

In caso di necessità di sostituire un consigliere il Consiglio Direttivo può procedere con la cooptazione, sentiti i soci fondatori, salvo la ratifica da parte dell'assemblea alla sua prima riunione.

3.1 PROCEDURA SOSTITUZIONE O INTEGRAZIONE DI UN MEMBRO DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Quando i membri appartenenti al Consiglio Direttivo si dimettono dal proprio incarico, devono notificare le dimissioni tramite e-mail o pec indirizzata all'attenzione del Presidente o del Consiglio Direttivo alla PEC dell'Associazione. Una volta accettata la richiesta di dimissioni da parte del Consiglio Direttivo, il Presidente o chi per esso, convoca una seduta dell'Assemblea degli Associati per procedere alla sostituzione del consigliere dimissionario che durerà fino al termine della scadenza naturale del Consiglio stesso.

Nelle more della riunione dell'assemblea:

In caso di dimissioni del Presidente, il Vice Presidente ne assume pro tempore la carica fino a nuova elezione.

In caso di dimissione del Tesoriere è il Segretario che ne assume la carica pro tempore fino a nuova elezione.

In caso di dimissioni del Segretario è il Tesoriere che ne assume pro tempore la carica fino a nuova elezione.

In caso di dimissioni sia del Segretario che del Tesoriere è il Presidente che assicura i dovuti adempimenti.

Per procedere alla nomina del Consiglio Direttivo dell'Associazione i soci fondatori propongono all'Assemblea le candidature.

Deve essere assicurato un candidato a ciascun socio fondatore e il terzo candidato deve essere concordato tra i soci fondatori.

4. ORGANIGRAMMA

E' compito del Consiglio Direttivo redigere un organigramma riportante tutti gli incarichi e allegarlo al presente Regolamento.

Possono essere previsti nell'organigramma anche referenti per specifici settori di attività individuati dallo Statuto o determinati dal Consiglio Direttivo di supporto alla struttura e finalizzati al buon funzionamento della Associazione.

5. LIBRI SOCIALI

Sono compilati i seguenti libri sociali:

1. Libro soci;
2. Libro dei verbali dell'Assemblea;
3. Libro dei verbali del Consiglio Direttivo.

I libri sociali sono numerati progressivamente, timbrati e siglati in ogni pagina dai due soci fondatori.

6. PRODUTTORI TERZI

E' contemplata la figura del Produttore terzo, ovvero colui che non figura quale socio o membro della CER, ma può conferire mandato al referente della CER affinché l'energia elettrica immessa dal suo impianto di produzione venga rilevata nel computo dell'energia elettrica condivisa (es. grande impresa).

7. IMPIANTI di produzione dell'energia da fonti rinnovabili

a) La produzione di energia destinata al consumo condiviso da parte dei membri della CER avviene esclusivamente attraverso impianti alimentati da fonti energetiche rinnovabili ("FER") conformi ai requisiti previsti dal decreto del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica del 7 dicembre 2023, n. 414, anche connessi a impianti di stoccaggio di energia. Tali impianti possono essere nella disponibilità della Comunità Energetica:

1) in quanto la stessa ne è proprietaria; oppure
2) a qualsiasi altro titolo, diverso dalla proprietà, inclusi l'usufrutto, il comodato d'uso, la locazione o altre tipologie di contratti, a condizione però che in base a tale titolo sia consentito il raggiungimento degli obiettivi della Comunità Energetica.

b) La Comunità Energetica riceve e valuta le proposte degli associati che intendano proporre i propri immobili o altre pertinenze per la realizzazione, da parte della Comunità Energetica o nell'interesse di quest'ultima, di impianti FER. La possibilità per la Comunità Energetica di installare o far installare un impianto FER sulle pertinenze degli associati è subordinata ad una valutazione del Consiglio Direttivo sulla fattibilità tecnica, produttiva ed economica dell'impianto da realizzare, anche in considerazione degli obiettivi della Comunità Energetica.

c) La realizzazione degli impianti FER da parte della Comunità Energetica potrà avvenire mediante:

- 1) contributi o finanziamenti degli associati;
- 2) finanziamenti bancari ovvero attraverso altre forme di finanziamento; o
- 3) incentivi o contributi pubblici e/o privati, anche a fondo perduto.

d) I progetti di realizzazione di impianti FER sono sottoposti per approvazione all'Assemblea degli associati, che delibera altresì sulle condizioni finanziarie ed economiche dell'operazione.

e) Nel caso di cui al precedente punto 1.1 b), la Comunità Energetica potrà detenere, a titolo gratuito o oneroso, impianti di proprietà degli e/o gestiti dagli associati della Comunità Energetica ovvero, nei limiti consentiti dalla legge, impianti di proprietà di e/o gestiti da soggetti terzi, purché, in relazione all'energia elettrica immessa in rete, i medesimi impianti di produzione risultino nella disponibilità e sotto il controllo della comunità stessa. Nel caso in cui la messa a disposizione dell'impianto avvenga a titolo oneroso, il corrispettivo per l'impianto sarà deliberato dal Consiglio Direttivo tenendo in considerazione le disponibilità economiche e di risorse della CER.

f) La Comunità Energetica potrà acquisire la disponibilità dell'impianto da un soggetto terzo, non associato, a condizione che questo accetti, per quanto di sua competenza, le previsioni del presente Regolamento e che conferisca mandato all'Associazione perché l'energia elettrica immessa dal suo impianto di produzione rilevi nel computo dell'energia elettrica condivisa.

g) L'energia autoprodotta da fonti energetiche rinnovabili di proprietà o, altrimenti, nella disponibilità della Comunità Energetica è utilizzata prioritariamente [per l'autoconsumo istantaneo in sito ovvero] per la condivisione con gli associati della Comunità Energetica, mentre l'energia eventualmente eccedentaria può essere accumulata, ceduta tramite ritiro dedicato e/o venduta dalla Comunità Energetica anche tramite accordi di compravendita di energia elettrica rinnovabile.

8. REFERENTE TECNICO

Al momento dell'ingresso nell'Associazione, ciascun associato della Comunità Energetica conferisce mandato all'Associazione stessa affinché svolga il ruolo di referente della configurazione di autoconsumo, attraverso la figura del **"Referente tecnico"** (d'ora in poi "Referente") per la gestione di tutti gli adempimenti amministrativi e burocratici per l'accesso alla valorizzazione e incentivazione dell'energia elettrica condivisa erogati dal Gestore dei Servizi Energetici S.p.A. ("**GSE**"), per la gestione dei relativi Benefici Economici, come infra definiti, e per la gestione delle partite di pagamento e di incasso verso i venditori e GSE medesimo].

a) L'Assemblea degli associati può inoltre deliberare di dare mandato senza rappresentanza ad un associato o a un produttore terzo di un impianto la cui energia elettrica prodotta sia rilevante per la CER, che risulti essere una ESCO certificata UNI 11352, individuato dal Consiglio Direttivo tra i soggetti che non versino in una delle condizioni di non ammissibilità di cui all'art. 4 dello Statuto, che acquisisce a sua volta il titolo di Referente, nel rispetto di quanto previsto dalle norme e provvedimenti delle autorità competenti. Il mandato senza rappresentanza ha una durata annuale tacitamente rinnovabile ed è revocabile in qualsiasi momento da parte dell'Assemblea.

b) Il Referente si occupa della gestione tecnica ed amministrativa della richiesta di accesso al servizio per l'autoconsumo diffuso, è inoltre responsabile del trattamento dei dati e controparte del contratto con il GSE per l'ottenimento dei Benefici Economici.

c) Il Referente, nei limiti delle dichiarazioni rese al GSE ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, è responsabile anche penalmente di quanto dichiarato e dei dati comunicati al GSE, ex art. 76 del suddetto decreto.

d) Il Referente, per l'espletamento delle attività di verifica e controllo da parte dell'autorità competente, è tenuto a consentire l'accesso agli impianti di produzione e alle unità di consumo che rilevano ai fini dell'autoconsumo di energia condivisa, informandone preventivamente l'Assemblea e i produttori di impianti FER riconducibili alla CER.

9.. RIPARTIZIONE DEGLI IMPORTI DERIVANTI DALLA CONDIVISIONE DELL'ENERGIA

Vedere regolamento specifico.

10. PROGRAMMA EVENTI ED ATTIVITA'

Compatibilmente con gli scopi dell'Associazione, questa potrà realizzare iniziative, convegni, studi, campagne di sensibilizzazione e promozione sull'utilizzo e lo sviluppo delle energie rinnovabili e su un consumo consapevole a livello locale e nazionale, nonché sottoscrivere partnership per la realizzazione di interventi integrati di domotica o altri interventi di efficienza energetica a favore degli associati e della comunità locale.

Il programma delle attività viene redatto dal Consiglio Direttivo e presentato all'Assemblea degli associati all'inizio dell'anno. Il programma delle attività contiene un elenco di iniziative, progetti, eventi e collaborazioni da realizzare durante l'anno. Il programma non è rigido, quindi le attività previste possono essere integrate durante l'anno.

11. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Nel rispetto della normativa sulla conservazione dei dati personali (D.Lgs. 196/2003) i dati dei soci sono conservati sul libro soci e sui supporti informatici dell'Associazione e comunicati a terzi esclusivamente per adempiere alle finalità istituzionali promosse dall'Associazione nei limiti delle disposizioni dello Statuto e dei regolamenti.

12. ADOZIONE

Il presente Regolamento è stato adottato nella seduta dell'Assemblea degli associati del **16 maggio 2025**.

Le successive modifiche al presente regolamento interno saranno proposte dal Consiglio Direttivo e sottoposte all'approvazione dell'Assemblea degli Associati